

CAPITOLO PRIMO.

I principi generali in materia di rifiuti.

1.1) L'ordine dei criteri di cui all'art. 179 T.U. n. 152/2006.

1.1.1) La prevenzione

1.1.2) Il Riutilizzo dei prodotti e la preparazione al riutilizzo dei rifiuti

1.1.3) Riciclaggio e recupero dei rifiuti

1.1.4) Il Decremento dello smaltimento e il suo monitoraggio

1.2) Il divieto generalizzato di abbandono dei rifiuti

1.2.1) l'abbandono

1.2.2) Il deposito

1.2.3) La discarica

1.3) L'ordinanza sindacale di cui all'art. 192 del T.U.

1.3.1) Il Soggetto competente all'adozione dell'Ordinanza.

1.3.2) L'individuazione dei soggetti onerati per l'esecuzione dell'ordinanza.

1.3.3) L'ottemperanza e gli effetti penali.

1.3.4) Attività di gestione non autorizzata di rifiuti

CAPITOLO SECONDO.

La bonifica dei siti inquinati e le amministrazioni titolari dei poteri.

2.1) Il rapporto di sussidiarietà nel contesto dell'art. 250 T.U.;

2.1.1) Le competenze amministrative della pubblica amministrazione nel procedimento di bonifica

2.1.2) Avvio del procedimento su autodenuncia del privato.

2.1.3) Avvio del procedimento d'ufficio e obbligo di individuazione del responsabile

2.2) Il Piano della bonifica ed i criteri di priorità.

2.2.1) Il procedimento ordinario di bonifica

2.2.2) Il procedimento semplificato di bonifica

2.2.3) La bonifica per aree di piccole dimensioni

2.2.4) I siti di Interesse Nazionale

2.2.5) I siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale

CAPITOLO TERZO.

I costi della bonifica fra responsabilità oggettiva e soggettiva.

3.1) Gli oneri del proprietario incolpevole.

3.1.1) La sentenza della Corte di Giustizia europea del 2010

3.1.2) La pronuncia del Cons. Stato (Ad. Plen.) Ordinanza, 13-11-2013, n. 25

3.1.3) La sentenza 4 marzo 2015, C-534/13.

3.2) Il privilegio sui beni immobili interessati dall'inquinamento.

3.2.1) L'onere reale e l'esercizio di nuove attività

3.2.2) Il privilegio

3.3) La garanzia del risultato ed il rispetto delle posizioni soggettive.

Conclusioni

Bibliografia